AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1886

Data 23/11/2026

OGGETTO: DOTT. RADOCCHIA FRANCESCO, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI POPOLI E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL COMPIMENTO DEL 73° ANNO DI ETÀ EX D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DOTT. RADOCCHIA FRANCESCO, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI POPOLI E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL COMPIMENTO DEL 73° ANNO DI ETÀ EX D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026.

«Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente»:

Premesso che:

- il dott. Radocchia Francesco è titolare di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Popoli e altri Comuni e ha compiuto il 70° anno di età in data [omissis];
- con deliberazione n. 56 del 17/01/2024 è stata disposta la cessazione dall'incarico per raggiungimento del limite di età (art. 24, comma 1, lett. b), ACN), successivamente revocata con deliberazione n. 224 del 08/02/2024, con la quale, accertata l'assenza di personale medico convenzionato collocabile all'esito delle procedure di assegnazione, è stato disposto il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. n. 198/2022 fino al 72° anno di età e comunque fino alla copertura degli incarichi vacanti dell'ambito;
- con deliberazione n. 188 del 17/02/2026, acquisita la disponibilità dell'interessato con e-mail del 04/02/2026, il trattenimento è stato prorogato fino al 73° anno di età ai sensi dell'art. 12-quater del D.L. n. 25/2025, nei limiti del fabbisogno e fino alla conclusione della procedura di assegnazione delle sedi vacanti 2026, fatto salvo il limite del 31/12/2026 previsto dalla Legge n. 14/2023;
- il dott. Radocchia svolge inoltre attività oraria presso la CdC Spoke di Popoli Terme il giovedì 8:00-14:00, per n. 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 31, comma 6, ACN, come da Deliberazione n. 911/2026;

Preso atto della disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale manifestata per le vie brevi dal dott. Radocchia Francesco, ai sensi dell'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 20/04/2026, n. 50, fino al compimento del 73° anno di età e quindi oltre la data del 31/12/2026;

Considerato che:

- l'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2023, n. 14, nel testo originario dispone: «Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, entro la predetta data»;
- l'art. 12-quater, comma 1, del D.L. 14/03/2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 09/05/2025, n. 69, ha consentito di prorogare il trattenimento in servizio di un ulteriore anno, fino al compimento del 73° anno di età, alle medesime condizioni ed entro il medesimo termine del 31/12/2026;

- la Legge 20/04/2026, n. 50, di conversione del D.L. n. 19/2026, all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, proroga ulteriormente al 31/12/2027 il termine entro cui è consentito, su base volontaria e alle condizioni sopra indicate, il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato con il SSN, fermo restando che tale proroga non avrà comunque effetto oltre l'eventuale entrata in vigore, nel corso del 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, e che, decorso il termine da ultimo indicato, trova applicazione il limite ordinario di 70 anni previsto a regime dagli ACN;

Richiamati:

- la Norma transitoria n. 5 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2022-2024 (di seguito ACN), che recepisce in sede contrattuale la disposizione sopra citata, in deroga al limite di cessazione dell'incarico al compimento del 70° anno di età previsto dall'art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo ACN, e che subordina l'accoglimento della richiesta all'assenza, a conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti, di personale medico convenzionato collocabile (comma 3) e consente la permanenza in servizio fino all'inserimento di un titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione, fermo restando il limite massimo di età (comma 4);
- l'orientamento condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fatto proprio da SISAC, secondo cui l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile va accertata all'esito di tutte le procedure di assegnazione annualmente previste dall'ACN e il medico trattenuto in servizio permane nell'incarico finché, in una di tali procedure, non si renda disponibile un nuovo medico da incaricare a tempo indeterminato per la medesima sede, con cessazione del trattenimento dalla data di apertura dello studio del nuovo titolare;

Tenuto conto che:

- per l'ambito territoriale di Popoli e altri Comuni, a fronte degli incarichi vacanti individuati per l'anno 2026 con deliberazione n. 453 del 27/03/2026 ai sensi dell'art. 32 ACN, all'esito della procedura di interpello 2026, come da Deliberazione n. 1331 del 12/08/2026, residuavano n. 2 incarichi vacanti nell'ambito di Popoli e Comuni associati, ferma la prescrizione di zona Bolognano – Castiglione a Casauria, essendo la zona 1 - Corvara, Pescosansonesco, Pietranico - già assolta dall'accettazione della dott.ssa Buzzelli Licia giusta Deliberazione n. 453 del 27/03/2026; con Deliberazione n. 1798 del 09/11/2026, essendo stata dichiarata la decadenza della dott.ssa Buzzelli dal completamento dell'impegno lavorativo a ciclo di scelta, è tornata vacante la relativa quota, con prescrizione di zona 1, sicché gli incarichi vacanti nell'ambito risultano n. 3; pertanto, non risulta offerta di personale medico convenzionato collocabile;
- è necessario sopperire provvisoriamente al fabbisogno assistenziale dell'ambito, nelle more dell'inserimento di nuovi medici titolari all'esito delle procedure di assegnazione previste dall'ACN;
- il dott. Radocchia compirà il 73° anno di età il [omissis] e che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), ACN e dell'art. 42, comma 3, ACN, la cessazione per limiti di età produce effetti dal giorno di compimento dell'età prevista: l'ultimo giorno di servizio è pertanto il [omissis], data che anticipa il termine del 31/12/2027 previsto dalla Legge n. 50/2026;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta del dott. Radocchia Francesco alle condizioni e nei limiti temporali indicati nel dispositivo;

«Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza»;

«Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento: Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della UOS Gestione Sanitari Convenzionati presso la UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato»;

«Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda»;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. di accogliere la richiesta del dott. Radocchia Francesco e, per l'effetto, di disporre la prosecuzione del suo trattenimento in servizio nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Popoli e altri Comuni, in deroga ai limiti di età per il collocamento in quiescenza, ai sensi dell'art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. n. 198/2022 e dell'art. 12-quater del D.L. n. 25/2025, come prorogati dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 19/2026 convertito dalla Legge n. 50/2026 e della Norma transitoria n. 5 dell'ACN, con cessazione del trattenimento al compimento, da parte del dott. Radocchia, del 73° anno di età, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 1, del D.L. n. 25/2025, convertito dalla Legge n. 69/2025, con cessazione dell'incarico dal [omissis] e ultimo giorno di servizio [omissis];
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce prosecuzione del trattenimento in servizio già disposto con deliberazione n. 188 del 17/02/2026, i cui effetti sarebbero altrimenti cessati il 31/12/2026;
3. di dare atto che l'attività oraria svolta dal dott. Radocchia presso la CdC Spoke di Popoli Terme il giovedì 8:00-14:00, per n. 6 ore settimanali, ex Deliberazione n. 911/2026), accessoria all'incarico a ciclo di scelta, segue la sorte del rapporto e cessa alla medesima data di cessazione dell'incarico;
4. di notificare il presente provvedimento all'interessato e di trasmetterlo alla UOS Gestione Sanitari Convenzionati per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge Regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1886 **del** 23/11/2026 **ad oggetto:**

DOTT. RADOCCHIA FRANCESCO, MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA – AMBITO TERRITORIALE DI POPOLI E ALTRI COMUNI – PROSECUZIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA FINO AL COMPIMENTO DEL 73° ANNO DI ETÀ EX D.L. N. 198/2022 E D.L. N. 25/2025, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 19/2026 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 50/2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato